



IL PACCHETTO SICUREZZA DOPO IL VOTO DEL SENATO

Il 5 febbraio 2009 il Senato ha approvato il disegno di legge sulla sicurezza (A.S. 733) ¹.

Questo provvedimento va ad aggiungersi ad un più ampio pacchetto di provvedimenti governativi, di iniziativa del nostro Ministro Maroni, che, dall'inizio della legislatura, hanno affrontato questo importante tema e che compongono il c.d. "Pacchetto Sicurezza".²

Quest'ultimo, dunque, si compone dei seguenti provvedimenti:

- **Legge 24 luglio 2008, n. 125** che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica. Tra le diverse disposizioni ivi contenute si segnalano la configurazione della condizione di clandestinità come aggravante e il potenziamento dei poteri dei sindaci in materia di ordine pubblico e sicurezza.³ Per effetto di tale provvedimento, dunque, sono stati emanati:
 - Decreto Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "**Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione.**" con cui sono stati specificati i nuovi poteri ai Sindaci in materia di sicurezza e ordine pubblico⁴. In particolare, ai Sindaci sono stati riconosciuti poteri speciali di intervento per:
 - a) *le situazioni urbane di degrado o di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili e i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;*
 - b) *le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato o che ne impediscono la fruibilità e determinano lo scadimento della qualità urbana;*
 - c) *l'incuria, il degrado e l'occupazione abusiva di immobili tali da favorire le situazioni indicate ai punti a) e b);*

¹ Testo provvisorio del Disegno di legge come licenziato dal Senato: <http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00393348.pdf>
Per una sintesi del disegno di legge prima dell'esame da parte del Senato
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/studi/2008/Dossier_069.pdf

² Conferenza stampa di presentazione del Pacchetto Sicurezza al primo Consiglio dei Ministri
http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/gallery/2008/0945_2008_05_21_consiglio_ministri_maroni/index.html?month=0&page=11

³ http://www.padaniaoffice.org/pdf/pacchetto_sicurezza/testo_decreto_legge_coordinato_con_legge_di_conv.pdf

⁴ http://www.padaniaoffice.org/pdf/pacchetto_sicurezza/0396_decreto_05082008.pdf

d) le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano, in particolare quelle di **abusivismo commerciale e di illecita occupazione di suolo pubblico**;

e) i comportamenti che, come **la prostituzione su strada o l'accattonaggio molesto**, possono offendere la pubblica decenza anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.”

- **Piano per l'impiego del personale delle Forze Armate nel controllo del territorio**, (ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto legge 92/2008, convertito dalla legge 125/2008) firmato il 4 agosto 2008 che prevede **l'impiego di tremila uomini, appartenenti a Esercito, Marina, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri**, con il compito di vigilare su siti istituzionali e obiettivi sensibili e di presidiare il territorio. Recentemente il Ministro Maroni ha dichiarato che nei prossimi giorni riunirà il Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza, con l'obiettivo di dare il via alla seconda fase dell'utilizzo dei militari nelle città, che partirà nel mese di febbraio.

➤ **Decreto legge 2 ottobre 2008, n. 151**, recante misure urgenti in materia di prevenzione e accertamento di reati, di contrasto alla criminalità organizzata ⁵ e all'immigrazione clandestina. Con questo provvedimento in particolare, per fronteggiare l'intensificarsi del fenomeno dell'immigrazione clandestina, sono stati stanziati 3.000.000 euro per l'anno 2008, 37.500.000 euro per l'anno 2009, 40.470.000 euro per l'anno 2010 e 20.075.000 euro a decorrere dall'anno 2011, di cui euro 3.000.000 per l'anno 2008 ed euro 37.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la costruzione di nuovi centri di identificazione ed espulsione.

➤ **Decreti legislativi sui rifugiati politici e sui ricongiungimenti familiari:** ⁶

- Decreto legislativo “**Modifiche ed integrazioni al DLG 8 gennaio 2007, n. 5, recante attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare**”, approvato dal Consiglio dei Ministri il 23/09/2008, prevede:

1) *restrizioni del diritto di ricongiungimento familiare da parte dei cittadini immigrati, che dovranno anche dimostrare di avere adeguato reddito per mantenere i familiari a carico.*

2) *introduzione dell'esame del DNA nei casi di mancata certificazione dei requisiti per il ricongiungimento o di dubbi sulla loro autenticità, a spese dei richiedenti.*

- Decreto legislativo “**Modifiche ed integrazioni al DLG 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.**” approvato dal Consiglio dei Ministri il 23/09/2008 prevede:

⁵ Tutte le misure adottate dal Ministro Maroni per contrastare la criminalità organizzata su http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0178_2008_11_20_criminalita_organizzata.pps#14
http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/15/0162_Activita_di_contrasto_maggio_novembre_2008.pdf

⁶ Conferenza stampa del Ministro Maroni http://www.interno.it/mininterno/site/it/sezioni/sala_stampa/gallery/2008/0905_2008_08_01_maroni_consiglio_dei_ministri/index.html?month=0&page=7

1) *restrizione dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, al fine di evitare l'uso strumentale della domanda di asilo come mezzo per rimanere in Italia senza averne i requisiti*

2) *misure sanzionatorie a carico dei soggetti che approfittano delle previste protezioni non avendone i requisiti*

3) *accelerazione delle procedure per chi ha effettivamente diritto al riconoscimento dello status*

4) *obblighi del richiedente asilo di comparire personalmente dinanzi alla Commissione territoriale*

5) *riduzione dei tempi per la presentazione del ricorso avverso la decisione di rigetto della domanda*

- **Adesione al Trattato di Prum** del 27 maggio 2005, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale, ha istituito la banca dati nazionale del DNA.
- **Il disegno di legge AS 733 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica"**, è stato modificato grazie agli emendamenti dei parlamentari della Lega Nord, prima in Commissione e successivamente in Aula.

Gli emendamenti approvati in Commissione sono i seguenti:

- Introduzione di una "tassa" 200 euro sulle domande di cittadinanza. Il gettito derivante dalla tassa è attribuito, per la metà, a progetti di cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione (**Art. 4, comma 1**).
- Ai fini dell'elezione, acquisto o concessione della cittadinanza obbligo di presentare apposita documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti per legge: è così stata esclusa l'autocertificazione (**Art. 4, comma 2**).
- Per contrastare la prassi dei cd "matrimoni di comodo", introduzione dell'obbligo di presentare un titolo di soggiorno valido ai fini della richiesta di matrimonio in Italia da parte di uno straniero extra-UE (**Art. 5**)
- Inasprimento delle sanzioni per il reato di violazione di domicilio, mediante l'elevazione del minimo della pena a sei mesi, consentito inoltre l'arresto in flagranza per i reati di furto aggravato e di violazione di domicilio (**Art. 14**).
- Estensione del reato di clandestinità non solo all'ingresso illegale nel territorio nazionale, ma anche al soggiorno (**Art. 19**). Considerato l'effetto dissuasivo connesso all'introduzione del reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato, solo con questa previsione è possibile stimare nella misura del 10 per cento la riduzione del flusso annuo di immigrati clandestini (54.500 – 10 per cento di 54.500 = 49.050).⁷
- Estensione del titolo della legge n. 575 del 1965, recante "Disposizioni sulla mafia" anche alle mafie straniere. (**Art. 22, comma 2**)
- Maggiori poteri degli uffici comunali sul controllo delle condizioni igienico-sanitarie legate agli immobili, al fine di prevenire residenze fittizie da parte degli stranieri immigrati, estendendo tale procedura di verifica anche agli immobili ove i ricongiunti intendano fissare la propria dimora (**Art. 36**)
- Introduzione di una "tassa" per la richiesta di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno il cui valore sarà determinato con decreto ministeriale tra gli 80 e i 200 euro. La metà del gettito ottenuto attraverso la nuova tassa sarà destinato ad un Fondo per i rimpatri. In **tutti gli Stati membri**, fuorché Italia e Portogallo, i

⁷ pag. 3 del Dossier sul DDI 733 a cura del Servizio del Bilancio del Senato
http://www.senato.it/documenti/repository/dossier/bilancio/Note_di_lettura/NL16%20.pdf

richiedenti devono pagare dei diritti. In media, i diritti variano da 50 a 150 euro: si passa dall'importo simbolico per spese amministrative in Belgio e Spagna fino al limite dell'Olanda (dove l'immigrato da solo paga 430 euro per la richiesta di permesso di soggiorno; se porta i familiari la somma sale a 830 euro per ciascun ricongiunto; a questi diritti, si aggiunge inoltre il costo dell'esame obbligatorio per la conoscenza della lingua e della cultura, pari a 350 euro). (**Art. 39, co. 1, lett. b**)

- Introduzione dell'obbligo di esibizione di un titolo di soggiorno valido ai fini degli atti di stato civile (come il matrimonio) e dell'accesso ai servizi pubblici (**Art. 39, co. 1, lett. f**)
- Obbligo per gli stranieri presenti sul territorio nazionale di esibire un titolo di soggiorno valido (oltre al passaporto) qualora richiesto (a fini di identificazione) dagli agenti di pubblica sicurezza (**Art. 39, co. 1, lett. g**)
- Obbligo di un test di lingua/cultura generale ai fini del rilascio della carta di soggiorno (che si consegue dopo cinque anni di regolare permesso di soggiorno) (**Art. 39, co. 1, lett. h**)
- Divieto di richiedere il ricongiungimento familiare per più di un coniuge (**Art. 39, co. 1, lett. o**)
- Abolizione del meccanismo del silenzio-assenso per i ricongiungimenti familiari, e conseguente elevazione a 6 mesi del termine per l'intervento della pubblica amministrazione (**Art. 39, co. 1, lett. q**)
- Possibilità per gli Enti locali di conservare le registrazioni di videosorveglianza per 7 gg., fatta salva la un'ulteriore estensione di tale periodo, per particolari e motivate esigenze (**Art. 40**).
- Rilascio del permesso di soggiorno subordinato alla stipula di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, finalizzato a responsabilizzare lo straniero vincolandolo al rispetto delle regole di convivenza del nostro paese. In caso di perdita integrale dei crediti, si prevede la revoca del permesso del soggiorno e, conseguentemente, l'espulsione effettiva dello straniero (**Art. 41**)^{8 e 9}
- Istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito registro delle persone che non hanno fissa dimora, al fine di rilevare l'effettiva dimensione di un fenomeno in costante crescita e di evitare il rischio di plurime iscrizioni anagrafiche da parte delle persone che rientrano nella categoria (**Art. 44**)
- Riduzione dei termini per il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale da parte dello straniero, con anticipo a sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno (**Art. 45**)
- Possibilità per gli Enti locali di avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini al fine di segnalare alle forze dell'ordine eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana e cooperare nelle attività di presidio del territorio (**Art. 46**).¹⁰

Nel suo passaggio in Aula al Senato il disegno di legge ha subito ulteriori modifiche:

- Per il reato di deturpamento di immobili non di interesse storico o artistico o di mezzi di trasporto pubblici o privati si è prevista l'alternatività delle due sanzioni della reclusione e della multa, prevedendo la pena della

⁸ Testo dell'ordine del giorno approvato dal Senato di iniziativa del sen. Sandro Mazzatorta
<http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Emend&leg=16&id=348289&idoggetto=413875>

⁹ Misure di integrazione sono già state adottate anche in altri paesi. Ad esempio in Olanda, Germania e Francia la conoscenza della lingua è requisito per l'ammissione nel territorio, anche per il coniuge di cui si chiede il ricongiungimento. Tale verifica viene effettuata presso i consolati nel paese d'origine dello straniero. Sempre in Germania è prevista la possibilità di revocare i benefici in caso di mancato rispetto delle leggi.

¹⁰ In tal modo i sindaci hanno un'arma in più per tutelare il proprio territorio, i cittadini, il bene sociale ed economico dell'amministrazione comunale. Le ronde non sono più un esperimento, dimostratosi positivo, ma entrano a pieno titolo nell'esercizio della vigilanza delle nostre città".(Il senatore trevigiano della Lega Nord, Gianpaolo Vallardi)

reclusione ai fatti di deturpamento più gravi e comunque inferiore nel massimo a quella già prevista dall'art. 639 del codice penale (reclusione sino ad un anno). (**Art. 7**)

- Previsione per i reati di violenza sessuale, anche di gruppo, sempre della misura della custodia cautelare in carcere, eliminando così il giudizio di adeguatezza e proporzionalità nella scelta delle misure (**Art. 35**).¹¹
- Abrogazione della norma che vieta la segnalazione dello straniero irregolare all'autorità giudiziaria in caso di accesso del medesimo alle strutture sanitarie. Ne deriva tuttavia la soggezione del personale sanitario all'obbligo di denuncia di cui agli artt. 361 e 362 del codice penale, che impongono rispettivamente ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio (il personale sanitario dipendente o convenzionato con il SSN rientra in tali fattispecie) l'obbligo di denunciare i reati di cui hanno avuto notizia nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, sanzionato con la multa da 30 a 517 euro. **Art. 39**¹²
- Possibilità per i Comuni di utilizzare i proventi delle multe relative al Codice della strada anche per interventi diretti al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo relativi alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni **Art. 48**

Milano, 8 febbraio 2009

Dott.ssa Susanna Anvar

¹¹ Intervista a on. Bricolo <http://www.youtube.com/watch?v=Vn5gINVRcvA&eurl=http://www.leganord.org/default.asp?video=3>

¹² <http://www.leganord.org/dblog/articolo.asp?articolo=1543>